



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott. Domenico Cerqua	Primo Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario (relatore)
Dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola	Referendario

Nella camera di consiglio del 2.7.2026

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO l'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16.6.2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il decreto prot. n. 4352 del 7.5.2025, acquisito al prot. Cdc 28/2025, a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto "Giovanni XXIII" di Sant'Antimo C.M.:NAIC8F2008;

VISTA la documentazione trasmessa e tutti gli atti acquisiti in sede istruttoria;
VISTO il rilievo istruttorio prot. Cdc n. 1121 del 4.3.2026, formulato dal Magistrato istruttore;
VISTA la risposta dell'Amministrazione, affidata alla nota acquisita al prot. Cdc n. 1326 del 16.3.2026 ed alla nota prot Cdc n. 1952 del 3.4.2026;
VISTA la relazione del Magistrato istruttore, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, con cui è stato richiesto il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto;
VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo del 15.6.2026, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;
VISTA la memoria del 22.6.2026, inviata dall'Amministrazione scolastica;
VISTA la memoria del 24.6.2026, inviata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato;
UDITO il relatore, Ref. Alessandro De Santis;
UDITI, in rappresentanza dell'amministrazione scolastica, la Dott.ssa Giovanna Bruno, e, in rappresentanza della Ragioneria territoriale dello Stato, la Dott.ssa Giulia Giordano ed il Dott. Angelo Attanasio

FATTO E DIRITTO

1. Il decreto oggetto di controllo ed i rilievi della Ragioneria territoriale di Napoli

Con il decreto prot. n. 4352 del 7.5.2025, contenente ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 123/2011, trasmesso alla Sezione di controllo a mezzo pec in data 24.12.2025 (acquisito al prot. Cdc n. 28/2025), il Dirigente scolastico dell'Istituto "Giovanni XXIII" di Sant'Antimo C.M.:NAIC8F2008, disponeva, in favore della docente D'Alterio Maria Rosaria, la liquidazione della somma di € 29.124,10, a titolo di differenze retributive maturate dal 29.10.2001 al 21.11.2022, spettanti in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4817/2023, adito con il ricorso n. 3076/2023 R.G. al fine di accertare e dichiarare *"il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, per il periodo dall' a.s. 2001/2002 all' a.s. 2006/2007 le differenze tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe spettata in virtù degli incrementi stipendiali dei CCNL di settore, ove fosse stata riconosciuta integralmente l'anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratto a tempo*

determinato". Il Ministero dell'Istruzione veniva condannato, altresì, al pagamento delle spese di lite. liquidate in complessivi € 2.738,00 oltre accessori, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore di difensori dichiaratisi antistatari.

Si premette che il decreto oggetto di controllo riporta il prospetto dei conteggi durante il periodo pre-ruolo dal 29.10.2001 al 31.8.2007 (euro 1.511,30), nonché relativamente alle differenze spettanti con l'immissione in ruolo dal 1°9.2007 al 21.11.2022 (euro 27.612,80), per un importo complessivo pari ad euro 29.124,10 (=1.511,30+27.612,8).

Tanto premesso, il decreto in esame, contenente in calce l'ordine di esecuzione *ex art. 10* d.lgs. n. 123/2011, veniva trasmesso per la verifica della regolarità della spesa nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità *ex artt. 5 e 7* del d.lgs. n. 123/2011 alla Ragioneria territorialmente competente.

2. I rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli.

Secondo quanto attestato dalle copie dello screenshot del sistema operativo "Protocollo RGS" di protocollazione automatica della RTS di Napoli, trasmesse a questa Sezione, la competente Ragioneria, ricevuto il suddetto provvedimento per i prescritti controlli (acquisito al prot. Rag. Na n. 76381 del 12.5.2025), riteneva di denegare il visto e procedere alla restituzione dello stesso con nota di osservazione impeditiva n. 3854 del 3.7.2025 (inviata con prot. out Rag. Na n. 113452 del 4.7.2025).

In proposito, la Ragioneria, in ordine alla articolata vicenda giudiziaria originatasi dall'esecuzione della sentenza n. 4817/2023, richiedeva chiarimenti circa l'esatta individuazione dei contenuti dell'effetto conformativo derivante dal titolo esecutivo, contestando la circostanza secondo cui *"codesto istituto non si ... conformato ai rilievi di questa ragioneria territoriale dello Stato in relazione all'indicazione dell'anzianità maturata e le differenze stipendiali correlate alla stessa come da statuizione del giudice"*.

Ad avviso dell'organo di controllo, tenuto conto delle argomentazioni espresse dal giudice del lavoro, *"quest'ultimo ha dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere per il periodo dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2006/07 le differenze tra la retribuzione percepita e quella che sarebbe spettante in virtù degli incremento stipendiali del Ccnl di settore ove fosse stata riconosciuta integralmente l'anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratto a tempo indeterminato"* – veniva parimenti rilevato che - *"Occorre[va] attestare se [fossero] in corso procedure esecutive relative alla sentenza de qua"*.

3. La risposta dell'Amministrazione scolastica

Sulla scorta delle date riportate nella narrativa in fatto, emerge che la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, dopo aver ricevuto l'osservazione impeditiva n. 2535 del 30.4.2025, sul decreto dirigenziale prot. n. 4349 del 6.2.2025, ha emanato il decreto dirigenziale n. 4352 del 7.5.2025, trasmettendolo con nota 3579 del 9.5.2025 alla Ragioneria di competenza, con cui si ridisponeva la liquidazione delle differenze spettanti in esecuzione della citata sentenza n. 4817/2023, per un ammontare complessivo pari ad euro 29.124,10, "così come quantificato in sentenza", apponendo, altresì, in calce al decreto, la richiesta di visto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011.

La Dirigente scolastica, ricevuta l'ulteriore osservazione impeditiva, con cui il decreto n. 4352 del 7.5.2025 veniva restituito privo del visto di regolarità contabile, con separata nota prot. 5410 del 10.7.2025, *"facendo seguito alle precedenti comunicazioni [ne ribadiva] il contenuto, – attestando che la stessa "non ha contezza di eventuali procedure esecutive in corso relative alla sentenza de qua" – nonché apponeva ordine di esecuzione dichiarando espressamente – "ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. n. 123/2011 [di non avere] altra scelta che dar corso ai provvedimenti in ottemperanza alla sentenza de qua, passata in giudicato"*.

4. La trasmissione degli atti alla Corte dei conti

La Ragioneria, conseguentemente, dopo aver proceduto alla registrazione "forzosa" con Visto n. 6 del 21.11.2025, in ragione della richiamata dichiarazione ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, e in assenza del superamento delle osservazioni formulate dall'organo di controllo, investiva dell'esame la Sezione di controllo con trasmissione a mezzo pec del 24.12.2025 del decreto e dell'allegata documentazione.

Alla luce delle carenze documentali e delle ulteriori esigenze di chiarimenti emerse, con nota prot. Cdc n. 1121 del 4.3.2026, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, al fine di appurare la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del controllo successivo di legittimità.

Veniva, quindi, richiesto di trasmettere la "prova" documentale attestante i termini di ricezione degli atti tra le amministrazioni proponenti; si richiedeva inoltre di chiarire il *thema decidendum* delineato dalle Amministrazioni e dall'osservazione della Ragioneria, con perimetrazione del contrasto; infine, si richiedeva la prova documentale del passaggio in

giudicato della sentenza, in esecuzione della quale l'amministrazione ha emanato il decreto di ricostruzione sottoposto a controllo.

Con nota prot. 2258 del 12.3.2026, acquisita al prot. Cdc n. 1326/2026, l'Amministrazione scolastica, in sede di riscontro agli incombenti istruttori, trasmetteva tutta la documentazione richiesta e in particolare, gli atti di consegna e avvenuta accettazione delle pec relative allo scambio della corrispondenza tra le Amministrazioni proponenti.

In ordine ai chiarimenti invocati circa il *thema decidendum*, l'Amministrazione rappresentava di essersi pienamente conformata al giudicato *"attesa la natura di titolo esecutivo e la minaccia di azioni esecutive, da parte del legale della ricorrente"*, precisando come l'Istituto non fosse parte in causa del giudizio e che *"nulla avrebbe potuto fare sia per eventuale contestazione nel merito che per eventuale proposizione di gravame, essendo evocato in Giudizio solo il MIM, costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato"*.

Pertanto, l'Amministrazione documentava l'intervenuta interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, che rilasciava parere in data 12.7.2024, secondo cui: *"Allo stato è possibile affermare esclusivamente che le statuizioni contenute con la sentenza n. [4]817/2023 sono passate in cosa giudicata e che codesta Amm.ne sia tenuta ad uniformarsi"*.

Anche la Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con nota prot. RTS Na 58135 del 2.4.2026, acquisita al prot. Cdc n. 1952, trasmetteva, in sede di riscontro agli incombenti istruttori, ulteriore documentazione integrativa, tra cui le schermate relative alla osservazione impeditiva n. 3854 del 03.7.2025 e alla ricezione, in data 10.7.2025, della nota del dirigente scolastico n. 5410/2025, con cui si dava corso al decreto, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La RTS di Napoli sottolineava che *"in precedenza l'Istituto, al fine di ottemperare al disposto giudiziale, aveva emesso il decreto n. 4349 del 06/02/2025 con il quale liquidava la somma di euro 29.124,10 per differenze retributive maturate dal 29/10/2001 al 21/11/2022, senza provvedere all'adeguamento dell'anzianità di servizio della docente"*.

La Ragioneria riconosceva, quindi, che, a seguito della nota di Osservazione n. 2535 del 30.4.2025, *"l'Istituto scolastico [aveva] emesso il provvedimento n. 4352 del 07/05/2025, di cui si discute, avente diverso contenuto dal precedente in quanto oltre alla liquidazione dell'importo di 29.124,10 riporta l'anzianità e la conseguente corresponsione delle differenze stipendiali come da statuizione del giudice"*.

Pertanto, per ciò che concerne i motivi di illegittimità prospettati in riferimento al decreto in oggetto, la RTS di Napoli, chiarisce che *"ferma restando l'attribuzione delle somme liquidate"*

in sentenza, atteso che la stessa è divenuta irrevocabile in quanto passata in giudicato, le osservazioni della Ragioneria attengono alla corretta applicazione del dictum giudiziale da parte dell'Istituzione scolastica relativamente al "riconoscimento dell'anzianità di servizio, l'intero servizio a tempo determinato prestato dalla ricorrente da computarsi sulla base dei periodi di servizio effettivamente prestato e cioè sommando i giorni di servizio effettivo, comprensivo di ferie malattia congedi parentali e aspettativa retribuita", al fine di evitare ulteriori esborsi, anche in futuro, non riconducibili al volere del giudice".

Tale posizione è stata ribadita dalla RTS di Napoli attraverso la memoria acquisita al prot. Cdc n. 3755 del 24.6.2026, al cui contenuto si è riportato la Dott.ssa Giordano nell'ambito del suo intervento in Adunanza Pubblica.

Del pari, il Dirigente scolastico dell'Istituto "Giovanni XXIII" di Sant'Antimo C.M.:NAIC8F2008, attraverso la memoria trasmessa in data 22.6.2026, ha ribadito integralmente la posizione già espressa in risposta alle osservazioni formulate dalla RTS di Napoli.

5. I presupposti del controllo successivo di legittimità del Giudice contabile

Come è noto, il controllo successivo di legittimità del Giudice contabile si attiva nel caso in cui l'Amministrazione statale non si conformi alle osservazioni formulate dalla ragioneria territorialmente competente nell'esercizio del proprio controllo preventivo (art. 7 del d.lgs. 123/11) sulle specifiche categorie di atti indicati dall'art. 5 e ss. del D.lgs.123/2011 disponendo, sotto la propria responsabilità di dare comunque seguito al provvedimento, nonostante i rilievi ostativi.

Il decreto di liquidazione delle differenze retributive in esame, più volte richiamato, rientra nella previsione dell'art. 5, comma 2 lett. d), che concerne *"tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato"*.

5.1. Il rispetto dei termini procedurali.

Al riguardo giova precisare che il procedimento di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile affidato agli Uffici centrali e periferici della Ragioneria dello Stato (*ex* artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 123/2011), si articola in due fasi, entrambe scandite da termini perentori. A tal riguardo, l'art. 8, comma 1, del richiamato decreto stabilisce che gli atti assoggettati al controllo preventivo della Ragioneria, contestualmente alla loro adozione

da parte dell'amministrazione, sono inviati all' ufficio della ragioneria competente, che provvede, (come nel caso di specie) entro sessanta giorni dal ricevimento, all'apposizione del visto. Il secondo comma del medesimo art. 8 chiarisce che, trascorso il predetto termine senza che l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, *"l'atto è efficace e viene restituito munito di visto"*.

Al contrario, nel caso in cui la ragioneria formuli rilievi impeditivi, il comma 1 dell' art. 10 prevede che *"il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti"*.

Il comma 2 stabilisce che *"nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente"*.

Giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Magistratura, *"scopo precipuo del controllo successivo di legittimità intestato alla Corte dei conti non è quello di risolvere controversie in atto tra le Amministrazioni dello Stato e il privato destinatario del provvedimento o l'organo di controllo, bensì quello di verificare, sotto il profilo amministrativo, la regolarità della procedura seguita per la registrazione, e la legittimità del provvedimento che il dirigente dell'Amministrazione ha portato ad esecuzione, nonostante le osservazioni impeditive dell'organo di controllo, assumendone in proprio la responsabilità"* (v. deliberazione SS.RR. n. 9/CONTR/2012).

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, in disparte ogni considerazione in merito alle osservazioni formulate dalla Ragioneria, si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti sui quali si fonda il controllo successivo di legittimità intestato alla Magistratura contabile dall'art. 10 del D.Lgs n. 123/2011.

Sulla scorta delle date riportate nella esposizione dei fatti, richiesta la prova documentale attestante i termini di ricezione degli atti tra le amministrazioni proponenti, possono ritenersi rispettati i termini procedurali.

In riferimento alla trasmissione delle determinazioni dirigenziali adottate in sede di risposta alle plurime osservazioni impeditive della RTS di Napoli, da cui prende l'abbrivio il conflitto tra le indicate amministrazioni, pur dovendosi ritenere gli ordini di esecuzione di cui al decreto dirigenziale n. 4352 del 7.5.2025 e alla successiva dichiarazione prot. n. 5410 del 10.7.2025 del tutto equipollenti, va considerato ordine di esecuzione il secondo atto depositato dall'Amministrazione scolastica, cioè la dichiarazione dirigenziale n. prot. 5410/2025, inviata - alla luce della comprovata trasmissione fuori termine della prima osservazione impeditiva n. 2535 del 30.4.2025 sul decreto dirigenziale n. 4349 del 6.2.2025 - in riscontro all'osservazione impeditiva prot. 3854 del 03707/2025 sul decreto dirigenziale n. 4352 del 7.5.2025 oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 10 co. 1 cit.

5.2. Il *thema decidendum*

In via preliminare si pone la questione relativa alla possibilità per la Sezione di trattare il *thema decidendum* delineato dalle Amministrazioni ed in particolare dall'osservazione della Ragioneria, la cui risoluzione pone una questione interpretativa del titolo giudiziale sotteso al decreto. Più precisamente, la Ragioneria pone una questione relativa all'interpretazione ed alla portata del *dictum* giudiziale discendente dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4817/2023, alla cui esecuzione ha provveduto il Dirigente scolastico dell'Istituto "Giovanni XXIII" di Sant'Antimo in ottemperanza alle indicazioni provenienti dalla competente Avvocatura dello Stato. Ciò trova conferma anche attraverso la memoria difensiva depositata dalla Ragioneria ed acquisita al prot. Cdc n. 3755 del 24.6.2026, ove si contestano le modalità di esecuzione del predetto *dictum* giudiziale, osservando che "il decreto n. 4352 del 07/05/2025 di che trattasi non adempie al disposto giudiziale...".

Per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'interpretazione del titolo giudiziale ovvero la verifica circa l'esatta attuazione del giudicato, richiedendo l'individuazione dei contenuti dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza da eseguire, secondo la sequenza *causa petendi - petitum - decisum*, è compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (Cons. St., Ad. Plen., n. 11/2016; Cass. civ., n. 10806/2020; Cass. civ., n. 9062/2025).

Al contrario, l'oggetto del controllo successivo di legittimità è individuato dalla giurisprudenza della Corte dei conti nella valutazione *ex post* della "conformità del provvedimento alla legge", che la Corte svolge nella sua qualità di "garante della corretta gestione

del bilancio dello Stato” (cfr. SS.RR. n. 9/CONTR/12; cfr., sul punto, Sez. reg. contr. Campania, n. 238/2024/SUCC). Non è quindi possibile investire la Corte dei conti di questioni interpretative di titoli giudiziali emanati da altri plessi giurisdizionali (Sez. reg. contr. Campania, n. 145/2026/SUCC), altrimenti determinandosi lo sconfinamento di questa Corte in materie spettanti ad altre giurisdizioni.

Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche, la questione posta dalla RTS di Napoli esula dal perimetro del controllo successivo di legittimità di questa Corte, dovendosi quindi dichiarare il non luogo a deliberare.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

dichiara il non luogo a deliberare sulla ammissione al visto del decreto n. 4352 del 7.5.2025, a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo.

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli e all’Amministrazione scolastica.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2026.

IL MAGISTRATO est.

Dott. Alessandro De Santis

IL PRESIDENTE

Dott. Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

3 luglio 2026

Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott.ssa Amelia Montecuolo